

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 2019-2021

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

La Fondazione ONAOSI, ai sensi dell'art.21 del D.lgs 50/2016, deve procedere alla programmazione dei lavori per il triennio 2019-2021; tale azione si concretizza attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di un documento costituito fondamentalmente dalla stima preliminare degli interventi che sono costituiti pressoché totalmente da opere di manutenzione ordinaria.

La norma stabilisce altresì che debbano essere definite la fonte dei finanziamenti, i quali, nel caso dell'ONAOSI sono ottenuti esclusivamente da fondi bilancio.

Il citato art.21 del D.lgs 50/2016 ai commi 3 e 7 stabilisce quanto segue:

comma 3

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Relativamente al codice Unico di Progetto di cui articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, questo non trova applicazione in quanto la normativa richiamata è relativa a lavori da eseguirsi con il contributo economico a fondo perduto della Cassa Depositi e Prestiti.

comma 7

il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni

L'art. 5 comma 2 del DM. 16-01-2018 n°14 stabilisce che : *I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.*

Sostanzialmente quindi il programma triennale costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando

esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Tramite opportuni studi preliminari vengono individuati i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicando le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economiche - finanziarie degli stessi, incluse le analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche.

L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori d' importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta in conformità al d.lgs 50/2016, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi nel programma attuale non sono presenti interventi di importo superiore ad un milione di euro.

I progetti dei lavori inclusi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, fattispecie ovviamente verificata.

L'elenco annuale deve inoltre essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari ai quali far ricorso.

Si rileva che per la prossima annualità non sono previsti lavori di importo superiore ad € 100.000 per i quali non siano già state avviate le procedure di affidamento, quindi la presente programmazione costituisce, oltre che un necessario strumento di valutazione degli impegni finanziari occorrenti nel corso dei prossimi anni, uno strumento di opportuna pubblicizzazione (ancorché non strettamente dovuta) dei lavori che si renderanno necessari.

In relazione alle osservazioni di cui al periodo precedente, e visto quanto previsto dal art. 21 comma 3 del Codice dei contratti (esclusione dall'elenco dei lavori di importo inferiore ad € 100.000) l'ONAOSI potrebbe non redigere né il programma triennale dei lavori né l'elenco annuale; tali strumenti vengono comunque elaborati in relazione alle predette necessità di programmazione economica e di redazione del bilancio, includendo anche le disponibilità finanziarie occorrenti al completamento dei lavori già avviati che vengono opportunamente evidenziati nei quadri allegati.

Si dovrà quindi provvedere alle comunicazione prevista dall'art. 5 comma 8 del DM 14-1-18 n°14 (assenza di lavori con caratteristiche tali da richiedere la redazione della programmazione triennale ed annuale)

La Fondazione in sintesi deve:

- elaborare un programma triennale che contenga i lavori necessari al proprio funzionamento in tale lasso di tempo, inoltre la prima delle annualità andrà a costituire l'elenco annuale dei lavori nel quale, gli interventi, vengono definiti dal punto di vista economico mediante uno studio di fattibilità o di sintesi che ne individua il costo complessivo;
- nominare il Responsabile del programma;

Per l'ONAOSI la predisposizione di un programma triennale, e, maggiormente l'elenco annuale dei lavori, ha lo scopo di programmare anche l'operatività degli interventi necessari e la conseguente gestione delle risorse economiche, destinate ad essi, che sono costituite esclusivamente da fondi propri.

L'attuale programma triennale 2019-2021, si caratterizza per la generale presenza di interventi di manutenzione ordinaria e in minima parte straordinaria atti a mantenere in sufficiente efficienza e funzionalità le strutture attualmente in uso.

Relativamente agli immobili in Perugia attualmente posti in vendita ed ancora di competenza della scrivente Area: Campus Montebello, Largo Cacciatori delle Alpi n. 8, Via Eugubina n°9 via XX settembre n.156, ex Villa Donini, terreni di Montebello, sono state indicate le minime somme sufficienti alle manutenzioni, atte ad impedire il deterioramento grave delle strutture.

Questa Area, nel rispetto del dettato normativo, e dell'assetto di bilancio della Fondazione, ha provveduto ad individuare e raggruppare gli interventi oltre che per ogni struttura (centro di costo) per tipologia di intervento (conto di ciascun centro di costo).

Pertanto per ogni immobile sono stati ripartiti i seguenti lavori:

- Interventi incrementativi del valore del fabbricato (102.20.10)
- Manutenzione e riparazione fabbricati (341.80.10)
- Manutenzione e riparazione macchinari (341.80.20)
- Dispositivi presidi e costi vari S.G.S.L. (341.10.70)

Le recenti disposizioni in materia di gestione delle spese e di responsabilità del budget, attribuite ai responsabili di struttura, hanno reso ben più laboriosa la definizione dei soggetti incaricati di determinare i costi; condizione che richiede un particolare sforzo di coordinamento affinché tutti i costi siano correttamente individuati ed assegnati.

Le variazioni introdotte di fatto hanno attribuito ai responsabili delle strutture l'onere della quasi totalità delle manutenzioni minori, rimangono comunque ancora in carico a questa Area alcuni immobili che, al momento non sono stati attribuiti ad altri e più precisamente:

Amministrazione Centrale e Magazzino Generale,
parte del Campus di Montebello e la Villa Donini,
Immobili in Perugia attualmente posti in vendita o locati
Terreni di Montebello;

Per queste strutture si è provveduto quindi alla valutazione dei costi applicando la stessa metodologia già impiegata negli anni passati per gli immobili non ci competenza diretta valorizzando tutte le spese per manutenzione .

Rispetto alla condizione sopra descritta la spesa riferita ai soli lavori di ordinaria manutenzione (quindi non incrementativi del valore degli immobili) prevista per il 2019 è di complessivi € 675.410,00 di cui € 507.410,00 per manutenzioni non incrementative ed € 168.000,00 per dispositivi presidi e costi vari S.G.S.L..

Le somme per il completamento dei lavori per i quali sono state avviate le procedure di affidamento o già in corso di esecuzione ammontano ad € 1.035.500,00, mentre quelli per manutenzioni incrementative del valore degli immobili (oltre a quelli sopra indicati) ammontano ad € 38.200,00 per un totale di € 1.073.700,00 .

Relativamente alla verifica dei parametri di cui alla L. 244/2007 art.2 commi 618-623 è stato predisposto un apposito tabulato con le spese individuate da questa Area.

Si ricorda che la verifica di tali parametri consiste nel determinare, rispetto al costo storico degli immobili al netto della svalutazione, l'incidenza percentuale dei costi di manutenzione che la norma di riferimento stabilisce debba essere inferiore al 2%; sono esclusi dalla verifica i lavori inerenti la sicurezza (D.lgs 81/2008 e SGSL) e quelli eseguiti su immobili tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio(D.lgs 42/2004).

Per gli anni 2020 e 2021 è stata inserita solamente la manutenzione ordinaria per la quale si prevede un aumento dei costi pari al 2% annuo.

Lo schema di programma triennale dei lavori, verrà sottoposto all'approvazione degli organi competenti integrandolo successivamente al budget 2019.

Perugia, 04-10-2018

Il Responsabile
Luigi Battaglini